ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3964 del 28/08/2019
Oggetto	Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Bologna con atto PG n° 222873 del 29/06/2016 e contestuale voltura alla società ALFASIGMA Spa per lo stabilimento sito in comune di Bologna, via Ragazzi del '99 n° 5
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4095 del 28/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto AGOSTO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana[1]

DETERMINA

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Bologna con atto PG n° 222873 del 29/06/2016 e contestuale voltura alla società ALFASIGMA Spa per lo stabilimento sito in comune di Bologna, via Ragazzi del 99 n° 5

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA[2] relativa alla società ALFASIGMA Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Bologna, via Ragazzi del '99 n° 5 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
   - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura[3]
   - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995

   Tale atto costituisce voltura e modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente[4].
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n° 1986 del 23/06/2016.

---

[1] Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

[2] Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."..

[3] Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

[4] Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Bologna con atto PG n° 222873 del 29/06/2016 ed adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n° 1986 del 23/06/2016

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente[5];
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[6]
6. Obbliga la società ALFASIGMA Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata[7]
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società ALFASIGMA Spa, c.f. e p.iva 03432221202, avente sede legale e stabilimento in comune di Bologna, via Ragazzi del '99 n° 5 ha presentato in data 14/03/2019[8] al Suap del comune di Bologna una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente[9] e contestuale richiesta di voltura, per il sito produttivo che svolge attività di ricerca e sviluppo prodotti farmaceutici.

Tale domanda contiene la nuova valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel febbraio 2018; è inoltre dichiarato che non sono apportate modifiche agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura: pertanto resta immutato l'allegato A dell'aua vigente.

Lo stabilimento in oggetto non svolge attività di produzione di prodotti farmaceutici ma unicamente di ricerca e sviluppo nei relativi laboratori. Si dà atto pertanto che le emissioni in atmosfera eventualmente presenti sono escluse dall'ambito di autorizzazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del DLgs n°152/06, in quanto elencate nella parte I, dell'allegato IV, alla Parte Quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

In data 17/05/2019 è pervenuta la documentazione integrativa[10] richiesta dal comune di Bologna in merito alla valutazione di impatto acustico.

---

5 In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

6 Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

7 In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

8 Domanda di rilascio dell'AUA agli atti di ARPAE con PG n° 44137 del 19/03/2019, **pratica SINADOC n° 12667 del 2019**

9 Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Bologna con atto PG n° 222873 del 29/06/2016 ed adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n° 1986 del 23/06/2016

10 Integrazioni agli atti di ARPAE con PG n° 78057 del 17/05/2019

In data 01/07/2019 è pervenuto il parere favorevole espresso dal comune di Bologna [11] in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti, dalla ditta richiedente, ad ARPAE ammontano ad € 26,00 (art 8 della DGR);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico espresso dal Comune di Bologna riportato in allegato B al presente atto

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni [12]

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

[11] Parere del comune di Bologna agli atti di ARPAE con PG 103204 del 01/07/2019

[12] Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 64/2019 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/10/2019 degli incarichi di P.O.

Autorizzazione Unica Ambientale

ALFASIGMA Spa - comune di Bologna – via Ragazzi del 99 n° 5

ALLEGATO A

matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del Dlgs 152/2006

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Ragazzi del '99, classificato dal comune di Bologna (visto il parere di HERA Spa) "scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche" provenienti dall'attività dell'impianto di ricerca e sviluppo prodotti farmaceutici.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal comune di Bologna, visto il parere di HERA Spa prot n. 54662 del 02/05/2016, con il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot n. 151844 del 09/05/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Comune di Bologna
Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia
U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2193840
fax 051.2193175

Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 151844
DEL 09/05/2016

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Ditta "Alfa Wassermann S.p.A." – Via Ragazzi del '99 n. 5 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 117441/2016).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 2.05.16, prot. Gen. 54662, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;
Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;
Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/11;
Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta "Alfa Wassermann S.p.A.", relativamente all'insediamento sito in via Ragazzi del '99 n. 5 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da
IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dr. Roberto Diolaiti

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO

Originale PEC suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 2 maggio 2016
Prot. gen. 54662

ns. rif. Hera spa Data prot.: 13-04-2016 Num. prot.: 0047417
PA&S numero 71/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Ditta richiedente: "Alfa Wassermann SpA"- Fabbricazione di prodotti Farmaceutici, Via Ragazzi del '99 n.5 - Comune di Bologna (BO).
Comune di Bologna - SUAP, PG N. 117441/2016 del 13 aprile 2016
Domanda di AUA per Rinnovo dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche.

In merito alla domanda di AUA - matrice rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Girotti Giampaolo in qualità di legale rappresentante della Ditta "**ALFA WASSERMANN SPA**" con sede legale in Alanno (PE) Località Alanno Scalo, Via Enrico Fermi, 1 inerente lo stabilimento sito in VIA RAGAZZI DEL '99 n.5 - Comune di Bologna (BO);
esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;
preso atto della dichiarazione che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;
preso atto della dichiarazione che presso la sede aziendale di Bologna, Via Ragazzi del '99 n.5, viene svolta, con l'impiego di n°190 addetti, principalmente attività di ufficio (uffici direzionali, tecnici ed amministrativi), con presenza di alcuni laboratori chimico-biologici adibiti ad attività di ricerca e sviluppo di prodotti farmaceutici (con utilizzo di normali attrezzature da laboratorio), e che non viene eseguita attività di produzione di prodotti farmaceutici;
preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo da parte del Comune di Bologna con PG 70916 del 26.03.2013;

preso atto dalla documentazione agli atti che lo scarico terminale immesso nella pubblica fognatura di Via Don Orione è formato dall'unione delle acque reflue industriali provenienti dalle operazioni di lavaggio vetreria da laboratorio con acque reflue domestiche e con acque meteoriche di dilavamento del piazzale interno;
preso atto dalla documentazione agli atti che lo scarico terminale immesso nella pubblica fognatura di Via Cimabue è formato dall'unione delle acque reflue industriali originate dai processi di deionizzazione e di addolcimento delle acque primarie con acque reflue domestiche e con acque meteoriche di dilavamento;
verificato che gli scarichi della Ditta afferiscono al depuratore IDAR della città di Bologna;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali provenienti dalle operazioni di lavaggio vetreria di laboratorio e dai processi di deionizzazione/addolcimento acque primarie, e le acque meteoriche;**
- **le acque reflue industriali di cui sopra dovranno rispettare, nei punti di scarico prima della miscelazione con altre tipologie di refluo, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue (degrassatore) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **tutti i rifiuti originati dall'attività dei laboratori chimico-biologici (residui analitici, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi contenitori collocati in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**

- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;**
- **la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;**
- **il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Parte C - Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

ALFASIGMA Spa - comune di Bologna – via Ragazzi del 99 n° 5

ALLEGATO B

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole in merito alla componente acustica espresso dal comune di Bologna PG n° 292023 del 24/06/2019 riportato nelle pagine seguenti.

Comune di Bologna
Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde
Direzione

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2194643
fax 051.2193175

Sostenibilità
è Bologna

PG 292023
del 24.06.2019

Alla cortese attenzione di:
Area Economia e Lavoro
Settore Attività produttive e Commercio
U.O. SUAP

Oggetto: Istanze di voltura e di modifica di AUA vigente per conto di Alfasigma SpA (via Ragazzi del '99 n. 5) - Rif. procedimento AUA PG 124804/19.
Parere in merito alla componente acustica.

A seguito alla fusione di due società, che ha dato luogo alla nuova società Alfasigma SpA, è stata presentata l'istanza di voltura e modifica AUA con la quale è stata valutata la compatibilità acustica della sede aziendale, attualmente in corso di ristrutturazione e ammodernamento, sita al civico 5 di via Ragazzi del '99.
Valutata la documentazione acustica allegata all'istanza, con PG 168341 del 10.04.2019 è stato espresso parere sospensivo, con richiesta di integrazioni.
Nello specifico, alla luce delle modifiche apportate all'impiantistica, si richiedeva di valutare con maggior precisione le ricadute acustiche tramite l'utilizzo di un modello previsionale, tarato sui dati di rumore rilevati presso le macchine esistenti (di cui è previsto il mantenimento) e dalle schede tecniche (per quelle di nuova installazione), e verificando il rispetto dei limiti assoluti e differenziali (questi ultimi nelle condizioni di massimo disturbo).
Si richiedeva, infine, di allegare le time-history e la documentazione fotografica delle postazioni di misura.
Valutata la documentazione integrativa presentata dal proponente (PG 229659/19), con la presente si esprime quanto segue.

In base alla Classificazione acustica l'area in oggetto è zonizzata in IV classe e, pertanto, la compatibilità acustica dell'azienda deve essere verificata in riferimento ai limiti assoluti di 65/55 dBA e a quelli differenziali di immissione sonora (+5/+3 dBA).
Tra gli interventi di ammodernamento è prevista la dismissione dei laboratori (con i relativi impianti) del settore biotecnologie, la sostituzione e installazione di nuove macchine (pompe di calore, gruppo frigo e UTA) ed il mantenimento di parte delle esistenti (estrazione aria, centrale termica e impianto di produzione aria compressa).

Nella relazione acustica integrativa è stato valutato l'impatto indotto dal complesso degli impianti esistenti di cui è previsto il mantenimento (il cui rumore è stato caratterizzato, come richiesto, da misure ad hoc) e di quelli di futura installazione (i cui livelli di potenza sonora sono stati recuperati dalle schede tecniche delle stesse).
Ulteriori misure acustiche di breve durata (circa 10 minuti) sono state condotte, in diverse fasce orarie, in prossimità dei ricettori residenziali potenzialmente impattati dagli impianti rilevando, ad impianti spenti, un clima acustico di 51,0÷52,9 dBA diurni (misure svolte nella fascia oraria 15.00÷16.00) e di 36,6÷43,2 dBA notturni (misure eseguite nella fascia oraria 02.00÷3.00).

Implementando nel modello previsionale SoundPLAN i livelli di potenza sonora dedotti dalle misure svolte in prossimità delle macchine e dalle schede tecniche, sono stati calcolati i livelli di rumorosità indotti dalla sola impiantistica in facciata ai ricettori esterni.
Incrociando i livelli di rumore residuo (in assenza di impianti) rilevati in sito con quelli restituiti dal modello nella configurazione di progetto, viene evidenziato il rispetto sia dei limiti assoluti, sia di quelli differenziali (sia pure con valori pari agli stessi durante il periodo notturno).

Preso atto di quanto dichiarato sotto propria responsabilità e simulato dal tecnico estensore dello studio acustico, si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA in oggetto, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Gli impianti dovranno essere – per numero, posizione e livelli di potenza sonora – conformi a quanto descritto e simulato nella documentazione acustica, così come dovrà essere mantenuta in essere la barriera acustica presente in copertura dell'edificio (schermatura implementata nel modello previsionale).
2. Una volta completati i lavori di adeguamento dell'impiantistica (dismissione vecchi impianti e installazione delle nuove macchine), dovrà essere eseguito il collaudo acustico delle stesse, in modo da verificare l'effettivo rispetto dei limiti differenziali e l'assenza di componenti tonali, impulsive e/o in

bassa frequenza nello spettro sonoro (la cui presenza comporterebbe una penalizzazione dei livelli misurati). Le misure dovranno essere eseguite nelle condizioni di massimo impatto in entrambi i periodi di riferimento, considerando il contemporaneo funzionamento degli impianti (per i quali è previsto l'esercizio nel periodo indagato) in occasione dell'ora di morbida del traffico veicolare. Qualora si riscontrasse il superamento dei limiti differenziali e/o la presenza di componenti nello spettro sonoro riconducibile agli impianti, dovranno essere studiate e predisposte le necessarie opere di mitigazione acustica.

Cordiali saluti,

il Direttore Settore Ambiente e Verde
Dott. Roberto Diolaiti
(documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.